



Città di Grosseto

Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale n° 610 del 23/03/2009

Oggetto: **Integrazione della D.D. n. 329 del 17/2/2009 - Applicazione nel rilascio dei titoli abilitativi dell'art. 185, comma 1, let c bis) ed art. 186, co. 1 D.lgs. 152/2006 e s.m.ed i.**

Il Dirigente

Premesso che nelle more della modifica del Regolamento Igienico Edilizio relativamente al procedimento inerente il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in opere edilizie, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i., si rende necessaria la disciplina dell'eventuale riutilizzo nel sito dove sono prodotti, ai sensi dell'ultima modifica dell'art. 185 e art. 186 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 20, comma 10 sexies del D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. 28/1/2009 n. 2;

Considerato che l'art. 185 D.Lgs 152/2006 let. C bis), secondo la nuova disposizione normativa, esclude dalla disciplina dei rifiuti, il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale, nello stesso sito in cui è stato scavato;

Considerato che l'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, dedicato alle terre e rocce da scavo e s.m.ed i. richiama l'art. 185, c bis), facendo salvo quanto ivi previsto;

Ritenuto che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito in cui sono state escavate, è sempre possibile, all'interno dello stesso procedimento per il rilascio del titolo edilizio richiesto per fini costruttivi, senza ulteriori formalità, purchè siano contemplate le seguenti condizioni:

- tali materiali che non siano contaminati, siano escavati nel corso dell'attività di costruzione (non di demolizione) e si abbia la certezza in ordine al loro completo utilizzo ai fini costruttivi;
- siano impiegati allo stato naturale, senza alcun trattamento preliminare;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, vista la normativa di settore, nonché la D.D. n. 329 del 17/2/2009 che si intende con il presente atto integrare, almeno per le parti del dispositivo espressamente aggiunte;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

D E T E R M I N A

1) di permettere l'utilizzo delle terre e rocce da scavo non contaminate nello stesso sito in cui sono scavate, nell'ambito esclusivo di attività di carattere costruttivo, purchè non siano sottoposte a trattamenti, previa presentazione della documentazione indicata nell'All.1, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. 2) con cui il richiedente si impegna a quanto esposto in narrativa;

2)che nel caso in cui non siano utilizzate per le dette operazioni e quindi nel caso che tali materiali non siano riutilizzate in situ, cioè vengano destinate ad un sito esterno diverso da quello originario di produzione, verranno trattati secondo le procedure previste dall'art. 186 D.Lgs. 152/2006, per cui l'istruttoria di rito finalizzata alla verifica delle condizioni di riutilizzo ed all'eventuale rilascio di nulla osta, è di competenza del Servizio Ambiente;

3) che qualora le terre e rocce da scavo non siano riutilizzate nel rispetto degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, saranno applicabili le disposizioni previste in materia di gestione di rifiuti – parte IV del D.Lgs. 152/2006.

4) di inserire nel titolo abilitativo per il relativo riutilizzo, qualora possibile, il riferimento alla presente disposizione o, all'occorrenza, all'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente.

Il Dirigente

Arch. Marco De Bianchi